

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 129/21 dell'1-9-2021

Esonero contributivo filiere agricole 11/2020-1/2021

La circolare Inps n. 131 dell'8-9-2021 fornisce le istruzioni operative per lo sgravio contributivo a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.

La prima parte della circolare è dedicata a fornire il quadro normativo: il riferimento è agli articoli 16 e 16-bis del DI 137/2020 modificato, da ultimo, dall'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del DI 41/2021.

Questo significa che l'esonero previsto nell'ottobre 2020 ha trovato "la pace normativa" nel maggio 2021.

Nel giugno 2021 l'Istituto aveva emanato due messaggi (nn. 2263 e 2418) che differivano le scadenze dei versamenti relativi alla contribuzione per i periodi oggetto di sgravio alla definizione degli esiti della domanda di esonero. Le imprese soggette ai contributi agricoli unificati hanno potuto, in extremis, sospendere il versamento. Per quelle che versano col sistema Uniemens, l'indicazione è servita solo per chi aveva omesso il versamento alla scadenza naturale.

L'aver subordinato il riconoscimento dell'agevolazione al rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19) ha dilatato i tempi dell'effettiva operatività della norma.

Le imprese destinatarie dell'esonero sono quelle indentificate dai codici Ateco della tabella allegata contenuti nell'Allegato 3 del DI 137/2020.

Codici ateco - Articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

- 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- 02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
- 03.xx.xx Pesca e acquacoltura
- 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 11.05.00 Produzione di birra
- 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
- 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

Lo sgravio spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.

Non sono oggetto di esonero i premi e i contributi INAIL e le altre contribuzioni escluse dagli altri esoneri Covid (quota a carico lavoratore, fondo Tfr, Fis e fondi solidarietà, fondi interprofessionali ecc.).

L'esonero è subordinato al possesso del cosiddetto Durc interno (articolo 1 comma 1175 legge n. 296/2006).

Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l'esonero è riconosciuto per i tre mesi interessati nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta con riferimento a ciascun mese in cui l'esonero è fruibile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, in relazione alle sole unità attive nei mesi di riferimento. Per i lavoratori autonomi agricoli per i quali la contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta in misura ridotta, l'importo è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta. L'esonero spetta al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote, è compatibile con altri esoneri nei limiti della contribuzione residua ed è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di DURC.

Il beneficio è concesso fino a concorrenza delle risorse stanziate: 385,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 610,8 milioni di euro per l'anno 2021. In caso di richieste in esubero, l'Inps ridurrà l'esonero in misura proporzionale.

Le note dolenti arrivano al punto 4 della circolare relativa alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Lo schema è quello già previsto per l'esonero relativo al 1° semestre 2020 e richiamato dalla circolare Inps n. 130/2021 (Cfr. circolare Icn 129/21).

I benefici in esame sono autorizzati nell'ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante "Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19", approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020. Il riferimento è alla sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione europea, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e alla sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della medesima Comunicazione (quest'ultima è una specificità di questo provvedimento).

Per il quadro relativo alla sezione 3.1 è contenuto nella precedente circolare Icn n. 129/21.

L'esonero ai sensi della sezione 3.12 è invece vincolato alle seguenti condizioni.

- a) l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo:
- b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019;
- c) per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Quadro Temporaneo o sostegno da altre fonti. L'intensità di aiuto non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell'Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 per cento dei costi fissi non coperti. A tal fine, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite, durante il periodo ammissibile, sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti nell'ambito della misura in esame possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo la quantificazione delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio, in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati;
- d) l'importo complessivo dell'aiuto non deve superare i 10 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale dei 10 milioni di euro per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;



e) gli aiuti nell'ambito della misura in esame non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;

f) l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Inoltre, rilevato che l'esonero contributivo in esame è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal citato Quadro Temporaneo, trova applicazione la previsione normativa di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), "accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione".

In considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l'INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti, rispettivamente, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura.

Nello specifico, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (massimale aiuto concedibile 225.000 euro) la registrazione della misura verrà effettuata nel registro Sian, mentre per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (massimale aiuto concedibile 270.000 euro) la registrazione verrà disposta sul registro Sipa.

Infine, per le attività concernenti i restanti settori produttivi[5] (massimale aiuto concedibile 1.800.000 euro) la registrazione della misura sarà effettuata sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Per le aziende che accedono all'esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, i controlli della sussistenza delle condizioni che legittimano l'accesso alla predetta sezione saranno effettuati dalle Istituzioni competenti in materia, individuate d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Al riguardo, si evidenzia che il punto 87, lettera b, del predetto Quadro Temporaneo individua tra le condizioni di ammissibilità degli aiuti sotto forma di costi fissi non coperti (sezione 3.12) la circostanza che l'aiuto sia concesso a imprese che abbiano subito nel periodo ammissibile (1º marzo 2020 - 31 dicembre 2021) un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019; la nota n. 75 chiarisce altresì che il periodo di riferimento è "un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021". Pertanto, dal combinato disposto del punto 87, lettera b), del Quadro Temporaneo e della correlata nota esplicativa n. 75, si evince che per i benefici concessi, tanto nel 2020 quanto nel 2021, il periodo di raffronto del calo del fatturato debba essere sempre con le corrispondenti mensilità dell'anno 2019.

In caso non si riscontrino i requisiti per accedere all'esonero ai sensi della sezione 3.12, l'Istituto provvederà a recuperare l'importo dell'esonero fruito al ricevimento della comunicazione da parte delle Istituzioni competenti relativa all'esito negativo dei controlli.

Come già per l'altro sgravio citato (1° semestre 2020), la circolare riprende la nota contenuta nella circolare Inps 130: le attività delle aziende produttrici di vino – comprese le cooperative agricole di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 - identificate dal codice ATECO 01.21.00, rientrano nell'ambito della produzione primaria dei prodotti agricoli, come evidenziato con parere reso in data 18 giugno 2021 dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali.

Analogamente, si precisa che tra le altre attività vanno ricomprese le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di agriturismo, nonché le attività connesse a quelle agricole e forestali.

Il punto 5 della circolare è dedicato ai lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all'esonero.



Riportiamo infine il punto 6 relativo alle modalità di accesso all'esonero, disposizioni transitorie e controlli.

Per accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro dovranno presentare l'istanza utilizzando lo specifico modulo telematico "Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021", conforme anche alle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 69/2021, che sarà reso disponibile dall'Istituto nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo").

Per i lavoratori autonomi iscritti alla "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni", il modulo telematico "Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021" sarà reso disponibile nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura" alla sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Invio comunicazione".

Nella domanda il contribuente dovrà specificare se richiede l'esonero ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del Quadro Temporaneo e l'importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.

La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con apposito messaggio. L'istanza dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell'importo autorizzato in via definitiva.

La notifica avverrà via PEC per le aziende e tramite i canali di "Comunicazione bidirezionale" per i lavoratori autonomi agricoli.

Si evidenzia che, nel caso in cui le risorse necessarie a coprire la totalità delle richieste risultino superiori agli importi complessivamente destinati alla misura agevolativa (cfr. il paragrafo 3 della presente circolare), l'importo complessivo dell'esonero per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, potenzialmente autorizzabile, sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari.

Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, i beneficiari dell'esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l'importo autorizzato in via definitiva.

Facendo seguito a quanto anticipato nei precedenti paragrafi, si evidenzia che con i messaggi n. 2263/2021 e n. 2418/2021, in attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, è stato comunicato il differimento delle scadenze dei versamenti per tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente all'esonero stesso che afferisce alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

In particolare, per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti i termini di versamento delle somme richieste con l'emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021 e, nelle more della definizione delle istanze, anche le somme che saranno richieste con l'emissione relativa al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021; per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021.

Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, risultano differiti i termini di versamento - in precedenza sospesi al 16 febbraio 2021 dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021 - delle somme richieste per l'anno 2020 con la quarta rata dell'emissione 2020 con originaria scadenza 16 gennaio 2021, e delle somme richieste per l'anno 2021 con la prima rata dell'emissione 2021 con scadenza 16 luglio 2021.

In attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, ai fini della verifica della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei predetti importi.

Si evidenzia, inoltre, che in attesa della definizione dell'istanza di esonero, il differimento dei versamenti comporta l'esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende.

Una volta definita l'istanza di esonero con esito positivo, il contribuente dovrà indicare l'importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa per la regolarizzazione con modalità rateale ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

Anche dopo l'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto è legittimato ad effettuare i controlli di propria pertinenza, volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell'esonero, segnatamente, la verifica della regolarità contributiva e la verifica del codice Ateco che legittima l'accesso all'esonero dichiarato nell'istanza.

Si evidenzia che per le aziende e i lavoratori autonomi in agricoltura che versano la contribuzione agricola unificata l'importo autorizzato sarà ulteriormente ridotto in presenza di situazioni che riducono l'importo tariffato.

In caso di esito negativo dei controlli suindicati, nonché della carenza dei requisiti per accedere all'esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, ovvero in caso di fruizione



dell'esonero in misura eccedente a quella spettante (cfr. il paragrafo 4 della presente circolare), l'Istituto provvederà a richiedere il versamento della contribuzione omessa maggiorata delle sanzioni civili ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000 dalle rispettive date di scadenza originaria di versamento.

6.1 Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione privata

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti, contraddistinte dai codici Ateco di cui all'Allegato n. 1 alla presente circolare, verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione "8J", previa comunicazione dell'accoglimento della istanza e dell'importo autorizzato anche a seguito della sua riduzione proporzionale per insufficienza delle risorse.

Il codice "8J" assume il più ampio significato di "Azienda con esonero a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020".

Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel "Cassetto previdenziale Aziende", fatta salva la revoca dell'autorizzazione qualora a seguito degli ulteriori controlli si rilevi la non conformità del codice Ateco dichiarato nell'istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio, ovvero denunciati all'Agenzia delle Entrate.

6.1.1 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell'esonero spettante nelle mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all'interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione "L548", avente il significato di "esonero contributivo a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020 - mensilità di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021"; nell'elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Si sottolinea che la valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata nella prima denuncia utile, comunque entro quella del mese di competenza ottobre 2021.

Nel caso in cui le aziende interessate abbiano già assolto l'obbligo contributivo con la presentazione di denunce insolute o parzialmente insolute provvederanno all'invio di un flusso regolarizzativo per ogni mese interessato della sola denuncia aziendale, utilizzando il codice di nuova istituzione "**L550**", avente il significato di "esonero contributivo a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020", presente all'interno di <DenunciaAziendale>/ <AltrePartiteACredito>/ <CausaleACredito indicando l'importo indicato nell'istanza.

La procedura provvederà alla ricostruzione di una "proposta Vig" a credito dell'azienda, credito che verrà imputato dall'operatore a copertura dei mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.

6.2 Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che rientrano nel novero di quelle per le quali sarà stato attribuito centralmente il codice di autorizzazione di cui al paragrafo 6.1, avranno cura di compilare la ListaPosPA, valorizzando secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato, nella prima denuncia utile, comunque entro quella del mese di competenza ottobre 2021, l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'anno di riferimento;
- nell'elemento < MeseRif > dovrà essere inserito il mese di oggetto dell'esonero;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore "**13**" avente il significato di "Esonero contributivo a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020";
- nell'elemento <Importo > dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

6.3 Datori di lavoro privati che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione "**8K**", che assume il significato di "Azienda con esonero a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020", previa comunicazione dell'accoglimento dell'istanza e dell'importo autorizzato anche a seguito della riduzione proporzionale per insufficienza delle risorse.



Circolare Servizio Lavoro e Gestione Risorse Umane n. 130.2021

Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel "Cassetto previdenziale Aziende agricole", fatta salva la revoca dell'autorizzazione, qualora a seguito degli ulteriori controlli, si rilevi la non conformità del codice Ateco dichiarato nell'istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio, ovvero denunciati all'Agenzia delle Entrate.

Per le eventuali somme versate, che risultino in eccedenza sulle emissioni interessate dall'esonero, è possibile richiederne la compensazione con le consuete istanze disponibili nei "Cassetti Previdenziali".

